

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(RUSSO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 27 maggio 1961, n. 465, prevede la costituzione di un Fondo per l'erogazione a fine di esercizio finanziario di un assegno di operosità al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante versamento di somme provenienti da determinati cespiti.

Il successivo articolo 16 stabilisce che la ripartizione del Fondo stesso fra il personale sia effettuata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione e che i massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella *F* allegata alla legge medesima.

I motivi che hanno determinato l'istituzione del Fondo sono da ricercarsi nell'intento e nella necessità di compensare tutti i lavoratori delle poste e telecomunicazioni per l'apporto all'aumento di produttività

delle due Aziende i cui servizi sono in continuo sviluppo.

Tenuto conto che tale apporto può esplicarsi in misura diversa da un esercizio finanziario all'altro, a seconda della entità del traffico che in ciascuno di essi si registra, sorge la necessità di modificare la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 465 al fine di consentire che la determinazione degli importi dell'assegno in parola sia effettuata con maggiore rispondenza all'effettivo apporto del personale all'incremento produttivo delle due Aziende.

Per l'attuazione concreta di tale scopo si ritiene necessario che venga conferito al Ministro delle poste il potere di maggiorare o diminuire, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nei singoli esercizi, nel limite del 30 per cento, le misure nette fissate dalla citata tabella *F*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia è in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965.